

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
E
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS

Il **Centro Sportivo Educativo Nazionale - C.S.E.N.** con sede a Roma in via Luigi Bodio 57 – C.F. 80192090589, iscritto al Registro RUNTS del Lazio (Rep. n.61647, Det. Dir. N. G15857 in data 17/11/2022) e rappresentato dal Presidente Francesco Proietti

e

Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, con sede a Roma in via Palestro, 68 - C.F. 01561920586, iscritto al Registro RUNTS del Lazio (Rep. N. 111814, Det. Dir. N. G09604 in data 12 luglio 2023), già iscritto al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Carmela Pace (di seguito "Comitato" o "UNICEF Italia")

Da qui in poi congiuntamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

- C.S.E.N. opera sul territorio nazionale perseguendo uno scopo di propaganda sportiva e di promozione sociale, contribuendo allo sviluppo della pratica sportiva e creando le condizioni di un più largo sviluppo della educazione fisica, dello sport della salute e del benessere;
- collabora con Sport e Salute, il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive, con la scuola, con le Regioni e gli Enti Locali, con le forze sociali e politiche e con le libere associazioni di altri Paesi;
- stimola la crescita delle Società Sportive e di Promozione Sociale;
- nell'ambito della promozione Sociale, C.S.E.N. diffonde la cultura del Benessere attraverso l'istituzione del proprio Settore Nazionale delle Discipline Bionaturali e dello Yoga, che delinea le linee guida formative, promuove corsi formativi e corsi di aggiornamento, promuove eventi, manifestazioni e convegni e quanto altro necessario per lo sviluppo della cultura delle Discipline Bio Naturali e dello Yoga;
- il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" che opera quale parte del sistema globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutte le persone di minore età ovunque;
- dal 1974 opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo un piano strategico congiunto delle attività;
- ha tra le sue finalità la promozione della conoscenza e della tutela dei diritti delle persone di minore età, sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito anche "CRC"), che ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini, le bambine, le e gli adolescenti del mondo;

- opera sul territorio tramite volontari organizzati in articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali;
- si impegna per promuovere la conoscenza e l'attuazione della CRC attraverso strategie ed azioni educative, culturali e sociali che coinvolgano tutte le componenti della società, sia pubbliche che private;
- lavora per la creazione e il consolidamento di reti di collaborazione con tutti i soggetti che, a vario titolo, operano con e per le persone di minore età, con l'obiettivo di accrescere conoscenza e consapevolezza dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e di diffondere modelli, pratiche, metodologie ed esperienze educative e di relazione coerenti con i principi sanciti dalla CRC.

Tutto ciò premesso, tra le sottoscritte Parti si definisce e si stipula quanto segue

ART.1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART.2

FINALITA'. OGGETTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, le Parti individuano come finalità congiunte della collaborazione:

- la promozione della conoscenza e la tutela dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come strumento per orientare le scelte individuali e le politiche sociali;
- la costruzione di consapevolezza sui diritti enunciati nella CRC come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto al gioco, al benessere e allo sviluppo psico-fisico, con particolare attenzione ai contesti in cui più forti sono le disuguaglianze e le conseguenti forme di discriminazione ed esclusione;
- la collaborazione per la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle comunità, a genitori, famiglie, caregivers, operatrici ed operatori sportivi.

2.2 In particolare, le Parti intendono:

- condividere documenti, materiali, fonti, informazioni nazionali e internazionali, utili a costruire una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza sui diritti di bambine, bambini e adolescenti, con particolare riferimento allo sport e al gioco;
- co-progettare attività di sensibilizzazione sui temi del sano sviluppo fisico e mentale attraverso lo sport, nonché di promozione dei valori fondamentali dello sport quali il fair play, il gioco di squadra, la non discriminazione e il rispetto reciproco;
- coinvolgere nelle iniziative co-costruite le proprie reti di riferimento, istituzionali e interistituzionali, nazionali e locali;
- realizzare iniziative specifiche a favore del personale impiegato con UNICEF Italia;
- valutare possibili collaborazioni, nelle forme e modalità di volta in volta da concordare, in occasione delle campagne di advocacy dell'UNICEF Italia o di giornate mondiali promosse dall'UNICEF relative ai temi di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Giornata Mondiale della Salute, la Giornata Mondiale dello Sport, la Giornata Mondiale del Gioco, la Giornata Mondiale dello Yoga.

2.3 Con eventuali separati accordi, attuativi del presente Protocollo, potranno essere definite in forma scritta le specifiche attività di collaborazione e gli impegni ad esse inerenti, assunti da ciascuna Parte.

ART.3

IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'art. 2 che precede, C.S.E.N. si impegna a:

- supportare i processi mettendo a disposizione competenze e know-how del proprio personale incaricato a partecipare alle attività in collaborazione con UNICEF Italia;
- mettere gratuitamente a disposizione di UNICEF Italia le e gli Insegnanti di Yoga delle proprie società affiliate per la realizzazione di lezioni da svolgersi presso la sede di UNICEF Italia, sulla base di un calendario da concordare;
- facilitare l'iscrizione del personale di UNICEF Italia a corsi di Yoga presso i centri affiliati, sulla base di eventuali accordi e convenzioni ad hoc da stipulare;
- diffondere la conoscenza del presente Protocollo, mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e attraverso le modalità ritenute opportune.

3.2 Per il raggiungimento delle finalità previste all'art. 2 che precede l'UNICEF Italia si impegna a:

- supportare i processi mettendo a disposizione documenti, competenze e know-how del proprio personale incaricato dal Comitato a partecipare alle attività in collaborazione con C.S.E.N.;
- facilitare la diffusione di iniziative promosse da C.S.E.N., quale a titolo esemplificativo e non esaustivo lo "Yoga Day" del 21 giugno, presso la propria comunità di dipendenti, collaboratrici e collaboratori;
- coinvolgere, laddove possibile, altri partner con cui sono in essere Protocolli d'intesa o collaborazioni;
- diffondere la conoscenza del presente Protocollo, mediante la pubblicazione sui canali istituzionali e attraverso le modalità ritenute opportune.

ART.4

REFERENTI

4.1 Le Parti designano sin d'ora quali Referenti per l'attuazione del Protocollo e il monitoraggio dello stesso:

- per C.S.E.N.: Nunzio Lopizzo – info@benesserecsen.it
- per l'UNICEF Italia: Maria Cappello – m.cappello@unicef.it

4.2 Resta inteso che eventuali modifiche e proroghe del presente Protocollo, scritture integrative e/o qualsiasi addendum e/o nuovo accordo che possa implicare l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti o da procuratori muniti di idonei poteri.

ART. 5

NOME, LOGO E SEGNI DISTINTIVI

5.1 Fermo restando l'impegno delle Parti a dare massima attuazione al presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo, nome e/o i segni distintivi l'una dell'altra senza espressa autorizzazione scritta della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome e/o segni distintivi; riconoscono che dal presente Protocollo non discende alcun diritto di uso o utilizzo

del logo, del nome e/o dei segni distintivi dell'altra; ciascuna delle Parti si impegna anche a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell'altra Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta e fermo restando che, in caso di mancata risposta di una Parte ad una richiesta di autorizzazione di altra Parte, il silenzio non potrà essere interpretato come assenso.

5.2 Le Parti si danno altresì atto che l'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi di una Parte: (i) si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente accordo, (ii) potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

5.3 I contenuti e i materiali che l'UNICEF Italia metterà a disposizione di C.S.E.N. e/o dei partecipanti alle iniziative realizzate in esecuzione degli artt. 2 e 3 che precedono, ivi inclusi nome, logo, segni distintivi, immagini e dati ivi eventualmente presenti, rimarranno di proprietà dell'UNICEF Italia.

ART. 6

RAPPORTI TRA ENTI. DIVIETO DI CESSIONE. NON ESCLUSIVITA'.

GARANZIE E MANLEVE. CODICE ETICO

6.1 Il presente Protocollo non costituisce, né intende costituire in futuro, le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, associazione in partecipazione, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

6.2 Il presente Protocollo non è cedibile, né trasmissibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

6.3 C.S.E.N. e l'UNICEF Italia convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si implementeranno collaborazioni simili.

6.4 Le Parti si impegnano altresì a:

a. non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterrano alle norme vigenti in materia di sicurezza, lavoro e previdenza;

b. compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine delle altre Parti;

c. manlevare l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i Volontari e ogni avente causa di ciascuna Parte, o che società, enti e autorità possano far valere nei confronti di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Protocollo;

6.5 C.S.E.N. si impegna, altresì, a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i. adottato dall'UNICEF Italia e il Codice Etico dell'UNICEF Italia e s.m.i., inclusa la Child Safeguarding Policy che ne costituisce parte integrante e che C.S.E.N. dichiara di aver visionato sul sito www.unicef.it.

ART. 7

GESTIONE ECONOMICA

7.1 Il presente Protocollo non comporta a carico delle Parti oneri ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti. Eventuali spese e/o assunzione di ulteriori impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica pattuizione scritta, assunta dai rispettivi legali rappresentanti delle Parti.

ART. 8

RISERVATEZZA

8.1 Fatto salvo quanto necessario per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati, notizie ed informazioni ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durante la vigenza del Protocollo. Resta inteso tra le Parti che non integra violazione del presente obbligo di riservatezza la comunicazione da parte di UNICEF Italia a UNICEF The United Nations Children's FUND dei contenuti del presente Protocollo, nonché le comunicazioni che UNICEF Italia debba fare in ottemperanza alle norme applicabili agli enti del Terzo Settore.

ART. 9

DURATA. RECESSO. CLAUSOLA RISOLUTIVA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

9.1 Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere integrato, rinnovato, prorogato o modificato, esclusivamente in forma scritta, con l'accordo delle Parti.

9.2 Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere, tramite comunicazione scritta da inviarsi tramite racc.a.r. o pec, con preavviso di 30 (trenta) giorni. Il venir meno del presente Protocollo non produrrà effetti automatici su eventuali altre scritture sottoscritte dalle Parti che siano ancora efficaci al momento della risoluzione, salvo diversa indicazione delle Parti stesse.

9.3 Il Protocollo si considererà risolto di diritto, con semplice comunicazione scritta inviata per racc.a.r. o pec dalla Parte adempiente alla Parte inadempiente nel caso di inadempimento di una delle obbligazioni previste dall'art. 2 (Finalità. Oggetto), 5 (Nome, logo e segni distintivi), 6 (Rapporti tra enti. Divieto di cessione. Non esclusività. Garanzie e manleve. Codice etico).

9.4 Resta inteso che eventuali modifiche e proroghe del presente Protocollo, scritture integrative e/o qualsiasi addendum e/o nuovo accordo che possa implicare l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti o da procuratori muniti di idonei poteri.

ART. 10

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

10.1 Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici,

amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine della durata del Protocollo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente. Inoltre, il Comitato informa TRG di aver nominato un Data Protection Officer che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo@unicef.it; ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali potranno essere richieste all'indirizzo infoprivacy@unicef.it.

Art. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Le comunicazioni aventi ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andranno effettuate a:

Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N.

Via Luigi Bodio, 57 – 00191 Roma

Tel.: 06.3294807 Email: info@benesserecsen.it

Referente: Nunzio Lopizzo

Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS

Via Palestro, 68 – 00185 Roma

El.: 06 47809212 Email: m.cappello@unicef.it

Referente: Maria Cappello

ART. 12

LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

12.1 Il Presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per ogni controversia che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.13

NEGOZIAZIONE

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è frutto di una trattativa ed è stato, quindi, integralmente tra loro negoziato e che non si rende pertanto necessario procedere a specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

Roma, 26/02/2025

**Centro Sportivo Educativo Nazionale
C.S.E.N.**

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Proietti



**COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF
Fondazione ETS**

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Pace



Handwritten mark

Handwritten mark